



**COMUNE DI BELLINO**  
**PROV. DI CUNEO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA SUI RIFIUTI**  
**(TARI)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 24/07/2020**

## **INDICE**

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetto attivo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Sottotetti
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili
- Art. 13. Costo di gestione
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti delle utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale
- Art. 24. Soggetti che avviano al recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Agevolazioni
- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Riscossione avvisi TARI
- Art. 30. Funzionario Responsabile
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Somme di modesto ammontare
- Art. 34. Rimborsi

Art. 35. Contenzioso

Art. 36. Riscossione coattiva

Art. 37. Entrata in vigore

### **Allegati**

All. A: Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997 disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 641 e ss., L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, L. n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999. Il tributo è corrisposto ad integrale copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel piano finanziario. Per la determinazione dei costi si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambienti (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1 - lettera a) D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e pertinenze;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti descritti negli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati di cui all'art. 2, comma 2.

### **Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 D. Lgs. n. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000, e s.m.i..

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.
- e) aree scoperte operative delle attività produttive le aree scoperte, anche non strutturate, con destinazione specifica a servizio dell'attività quali aree di carico/scarico, movimentazione merci, deposito e/o stoccaggio dei materiali e parcheggio dei mezzi dell'impresa.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147/2013).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in

forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 6 - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Art. 7 - Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, occupanti o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo:

- a) le unità immobiliari prive di arredi e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;
- d) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione o di fine lavori se antecedente, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- i) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
- l) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

2. Sono altresì esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile a tributo:

- a) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi istituzionali in gestione diretta;
- b) locali ed aree di proprietà del Comune condotti od utilizzati da Associazioni sportive e da Associazioni senza fini di lucro (salvo diverse disposizioni indicate nel contratto o nella convenzione);
- c) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione.



### **Art. 9 – Sottotetti**

Oltre all'esclusione prevista dall'art. 9, c.1- lettera h, sono esclusi dall'applicazione della tassa i sottotetti che presentino contemporaneamente tutti i requisiti:

- Abbiano un'altezza media inferiore a cm 175;
- Non abbiano balconi, finestre e/o porte-finestra sulle pareti verticali esterne;
- Assenza e non predisposizione degli impianti idro-sanitari, termico, di condizionamento, ecc.; è consentito solamente installare l'impianto elettrico necessario per un'illuminazione artificiale.

### **Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applica il comma 2 dell'art. 11.

### **Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli (compresi ricoveri di attrezzi e macchinari agricoli);
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 3, superiori ai limiti quantitativi individuati nell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, di cui all'art. 2 comma 2.

### **Art. 12 - Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e

assimilati, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle parti di altezza inferiore a 1,5 metri.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. Ad avvenuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della L. 27/12/2013 n. 147, circa l'ultimazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, categorie catastali A, B e C, e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

### **Art. 13 - Costo di gestione**

1. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio predetti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Per la determinazione dei costi si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambienti (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni

### **Art. 14 - Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambienti (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o secondo le eventuali specifiche disposizioni normative al riguardo.

#### **Art. 15 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

#### **Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

### **Art. 18 - Occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
  2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità. Ferma restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
  3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di dimora e/o temporaneo trasferimento del componente del nucleo per servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata in altra sede (sul territorio nazionale o all'estero) e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dal soggetto tenuto al versamento del tributo.
  4. Si considerano pertinenze delle abitazioni principali gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ai quali si applica la tariffa TARI in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, essendo la loro superficie conteggiata nella medesima categoria dell'abitazione.
  5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non di pertinenza di unità abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse.
- Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere o legate ad altre utenze non domestiche.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione.

#### **Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente non inferiori a 20 mq e iscritte separatamente a catasto.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche, anziché alla categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

In esecuzione alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 27.12.2017 viene inserita la seguente categoria tariffaria: “Agriturismi: applicazione della tariffa prevista per ristoranti, ridotta del 50%”.

#### **Art. 21 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 *bis* D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art. 22 - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Le tariffe relative alle aree mercatali possono essere determinate in rapporto ai costi di gestione del servizio sostenuto per tali attività.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 23 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 24. Soggetti che avviano al recupero**

Valgono le previsioni normative di non debenza nei soli limiti definitivamente interpretati.

### **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo è ridotto del 60% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le utenze poste ad una distanza oltre mt. 600 dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche.

### **Art. 26 - Agevolazioni**

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale da assumere annualmente, possono essere previsti interventi a favore delle Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l'agevolazione è subordinata alla presentazione della domanda presso l'ufficio segreteria - assistenza con applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla Legge n. 449 del 27/12/1997 e s.m.i.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **Art. 27 - Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti e nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei coobbligati o degli eredi dello stesso;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione di iscrizione o variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione di cancellazione deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività ai fini dell'individuazione della categoria, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) l'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduto.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e/o dal suo legale rappresentante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in



via telematica con posta certificata (scansionando il documento firmato in originale). In caso di spedizione a fede la data di invio e deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante (in corso di validità).

7. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

### **Art. 29 - Riscossione avvisi TARI**

1. Il comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento redatti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, contenenti per ogni utenza le somme dovute per tributo e per tributo provinciale, suddividendo l'ammontare in almeno 2 rate, con scadenza rispettivamente entro il giorno 16 giugno ed entro il giorno 16 dicembre, ovvero entro il 31 luglio e 31 gennaio successivi ove in tal senso venga disposto. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. E' facoltà della Giunta Comunale aumentare con propria deliberazione il numero di rate annuali, in presenza di particolari necessità.

2. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

3. Prima di procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento di cui al successivo art. 31 del presente regolamento, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ovvero in via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, avviso di sollecito per il pagamento degli importi che risultano non versati, maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica se dovute. L'avviso di sollecito, che costituisce messa in mora del contribuente, indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 32, comma 2, del presente regolamento oltre agli interessi di mora. Le somme dovute a seguito notifica del sollecito suddetto, possono essere rateizzate, su richiesta scritta del contribuente ed autorizzate con specifico provvedimento. Il Comune si riserva di procedere all'approvazione del regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali con il quale disciplinare puntualmente le diverse fattispecie.

4. Il contribuente è esonerato dall'effettuare versamenti per importi inferiori a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e

ad ogni singola obbligazione tributaria. In caso di tassa rifiuti giornaliera il tributo non è dovuto se pari o inferiore a € 5,00.

### **Art. 30 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ivi compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relativa al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e da diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, e con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

### **Art. 31 - Accertamento**

1. L'omessa, la tardiva o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o il parziale versamento del tributo, sono accertati notificando al soggetto passivo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica di cui ai commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32 - Sanzioni**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice Civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato come previsto dall'art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
3. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 2, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti la TARI si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui ai D. Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e di cui all'art. 1, commi 161 e ss., L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

### **Art. 33 - Somme di modesto ammontare**

1. Il Comune non procede al rimborso delle somme dovute, né all'accertamento dei propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta.

### **Art. 34 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 35 - Contenzioso**

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (ravvedimento, autotutela ,...).

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono essere rateizzate, su richiesta scritta del contribuente.

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **Art. 36 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile

1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

**Art. 37 – Disposizioni finali ed efficacia**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito, Studi Professionali
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	